

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Mario Blandini	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
Avv. Guido Sagliaschi	Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore)

nella seduta del 10 maggio 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente contesta all'intermediario convenuto, sia in fase di reclamo sia nel ricorso, l'eccessiva onerosità delle commissioni e degli oneri accessori previsti dal contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio dal medesimo sottoscritto, rilevando che il costo complessivo del finanziamento è di poco inferiore alla metà della retribuzione ceduta. Chiede, conseguentemente, di *"dichiarare l'eccessiva onerosità delle commissioni finanziarie e degli oneri accessori applicati al finanziamento de quo; - conseguentemente determinare il minor nuovo importo delle commissioni finanziarie e degli oneri accessori; - per l'effetto disporre la restituzione a favore del ricorrente delle somme dallo stesso corrisposte in eccesso"*.

Nel ricorso, inoltre, il ricorrente chiede di *"dichiarare che la clausola contrattuale che stabilisce che "in caso di estinzione anticipata il cedente non avrà diritto ad alcun rimborso delle commissioni o degli oneri accessori previsti alle lettere c) (commissioni finanziarie), d) (oneri accessori), e) (costi assicurativi) del prospetto finanziario" sia da ritenersi superata dalla stessa interpretazione fornita [dall'Intermediario] secondo cui "in caso di estinzione anticipata gli oneri accessori non maturati vengono stornati, secondo il disposto dell'art. 125 d.lgs. 385/93, poiché in tal modo vengono restituiti al cliente/consumatore gli oneri pagati in via anticipata ma, appunto, non maturati"; - per l'effetto disporre che in caso di estinzione anticipata del finanziamento il ricorrente ha diritto ad ottenere lo storno delle commissioni e degli oneri non maturati"*.

L'intermediario convenuto eccepisce anzitutto l'irricevibilità del ricorso in quanto relativo ad un contratto di finanziamento concluso il 23.10.2006 e dunque anteriore al 1° gennaio 2007. Sul punto, il ricorrente replica osservando che, sebbene il documento di sintesi fornito dall'intermediario rechi la data del 23.10.2006, nel piano di ammortamento allegato



al medesimo è indicata quale data di finanziamento il 12.1.2007, e, in ogni caso, si tratta di un finanziamento ancora in essere tra le parti.

L'intermediario inoltre, con riguardo alla domanda relativa all'interpretazione della clausola di estinzione anticipata del contratto, eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto detta domanda non era stata proposta in sede di reclamo.

Nel merito, sul tema della presunta eccessiva onerosità delle commissioni e degli oneri, la banca eccepisce la legittimità del TEG riportato nel contratto di finanziamento, in quanto inferiore al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo di riferimento (IV trimestre 2006) ai sensi delle disposizioni in materia di usura, precisando che le disposizioni vigenti alla data di sottoscrizione del contratto prevedevano espressamente l'esclusione delle spese di assicurazione dal calcolo del TEG nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, ove derivanti dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge e certificate da polizza, come nel caso di specie.

Quanto alla domanda relativa alla clausola di estinzione anticipata del contratto, la banca si limita ad osservare che il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito in caso di estinzione anticipata è stato riconosciuto dall'intermediario e che i criteri di riduzione applicati sono oggetto di una procedura interna comunicata alla Banca d'Italia il 20.9.2010. Precisa l'intermediario, a tale riguardo, che la riduzione riguarda comunque solo gli oneri accessori, in quanto le commissioni finanziarie rappresentano la remunerazione degli agenti che hanno mediato l'affare e dunque costituiscono un costo già integralmente sopportato dalla convenuta.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di dover preliminarmente considerare l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall'intermediario per incompetenza *ratione temporis* dell'ABF.

A tale riguardo, la banca convenuta rileva che le vicende oggetto di contestazione da parte del ricorrente attengono alla fase genetica del rapporto e, precisamente, all'entità delle condizioni economiche indicate nel contratto e all'interpretazione della clausola di estinzione anticipata. Considerato che il contratto di finanziamento risulta stipulato in data 23.10.2006, ossia in data anteriore al 1° gennaio 2007, l'intermediario eccepisce l'incompetenza dell'ABF, richiamando il disposto della Sezione I, paragrafo 4 delle *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* emanate dalla Banca d'Italia nel giugno 2009, secondo cui *"Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007"*.

Ai fini della valutazione della propria competenza temporale, è opinione del Collegio che assuma rilievo fondamentale la questione circa la natura reale o consensuale del contratto di mutuo e ciò in quanto è pacifico che il contratto di finanziamento sia stato negoziato e stipulato nel 2006, ma è altresì provato che l'erogazione del finanziamento sia avvenuta soltanto nel gennaio 2007. A tale proposito, consapevole del dibattito in atto sul tema, il Collegio ritiene – in linea con un orientamento della Suprema Corte (Cass. 7773/2003) – che *"Il c.d. contratto di finanziamento, o mutuo di scopo, legale o convenzionale che sia, è una fattispecie negoziale consensuale, onerosa e atipica, che assolve essenzialmente funzione creditizia ... all'interno dell[la] quale la consegna della somma da corrispondere rappresenta non un elemento costitutivo del contratto, ma l'esecuzione dell'obbligazione a carico del finanziatore"*.

Riconosciuta dunque natura consensuale al contratto di finanziamento, il Collegio conclude che il contratto stipulato dal ricorrente con l'intermediario convenuto sia stato



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

perfezionato prima del 1° gennaio 2007 e che, conseguentemente, attenendo le domande formulate dal ricorrente alla fase genetica del rapporto, l'eccezione preliminare di incompetenza temporale debba trovare accoglimento.

Tale eccezione risulta assorbente rispetto alle altre eccezioni, di rito e di merito, formulate dall'intermediario. Per completezza, tuttavia, il Collegio rileva che, comunque, la domanda volta ad accertare l'illegittimità della clausola di estinzione anticipata del contratto e per l'effetto ottenere una riduzione del costo del credito in sede di estinzione anticipata è inammissibile anche perché formulata per la prima volta in sede di ricorso, a seguito della trasmissione, da parte dell'intermediario, di un conteggio per l'estinzione anticipata che prevede - contrariamente a quanto indicato nel contratto - lo storno degli oneri accessori non maturati. Ciò in violazione del disposto della Sezione IV delle richiamate *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"*, secondo cui *"l'espletamento della fase di reclamo presso l'intermediario costituisce ... condizione preliminare e necessaria per adire l'Arbitro Bancario Finanziario"* e il *"Il ricorso [deve avere] ad oggetto la stessa contestazione del reclamo."*

PQM

Il Collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO